



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova

Direttiva in tema di prescrizioni ed estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale (D. Lvo n. 68/2015)

La presente direttiva riguarda il meccanismo estintivo delle contravvenzioni ambientali disegnato dal D. Lvo 22 maggio 2015 n. 68, recante *Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*.

Il decreto ha recepito, con alcune varianti, il modello di estinzione delle contravvenzioni previsto in materia di sicurezza e igiene sul lavoro dal D.Lvo 19 dicembre 1994 n. 758, inserendolo come parte sesta-bis (*Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale*) nel D. Lvo n. 152/06.

Il meccanismo prevede, in sintesi, che l' "*organo di vigilanza*", dopo aver accertato una contravvenzione suscettibile di regolarizzazione, riferisca senza ritardo al pubblico ministero la notizia di reato e "*impartisca al contravventore un'apposita prescrizione*", imponendo, se del caso, "*specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose*" e "*fissando, per la regolarizzazione, un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario*".

Decorso il termine fissato per l'adempimento, lo stesso organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicato nella prescrizione. Se l'adempimento è stato corretto e tempestivo il contravventore è ammesso a pagare una sanzione di importo pari al quarto del massimo dell'ammenda edittale. Il tempestivo pagamento di tale somma determina l'estinzione del reato. Il mancato o tardivo pagamento determinano invece la ripresa del procedimento, sospeso dall'iscrizione della notizia di reato sul registro degli indagati (art. 318 *sexies*).

1. Sono ammesse alla procedura le contravvenzioni iscritte dopo l'entrata in vigore della legge (29 maggio 2015), anche per i fatti commessi prima di quella data:
 - a. previste dal D. Lvo 3 aprile 2006, n. 152;
 - b. punite con la sola pena dell'ammenda;
 - c. punite con la pena dell'ammenda alternativa a quella pena dell'arresto;
 - d. che non abbiano "*cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette*".

2. Quando ne ricorrono i presupposti la prescrizione è un atto dovuto e l'organo accertatore dovrà esplicitare le ragioni per le quali non abbia ritenuto di adottare la procedura estintiva (presenza di *"danno o pericolo concreto e attuale di danno"*).
3. Spetterà all'organo accertatore effettuare la valutazione in concreto e caso per caso della reale gravità del fatto e dunque della assenza di *"danno o pericolo concreto e attuale di danno"* al fine di impartire o meno la prescrizione, in presenza delle altre condizioni. Il pubblico ministero non ha strumenti per contestare l'operato dell'accertatore.
4. Nei casi di maggiore complessità o di incertezza da parte dell'accertatore è peraltro auspicabile, specie nella fase di prima applicazione della normativa, interloquire preventivamente col magistrato, così come il magistrato che rilevi l'erronea omissione della prescrizione potrebbe interloquire con l'accertatore per far presente l'eventuale errore.
5. Quando la condotta illecita sia ormai esaurita o non vi siano conseguenze da rimuovere, l'organo accertatore, sempre che non ritenga vi sia stato comunque *"danno o pericolo concreto e attuale di danno"* per l'ambiente, dovrà ammettere il contravventore al pagamento dell'importo pari al quarto del massimo dell'ammenda edittale, così che l'autore dell'illecito possa beneficiare della causa estintiva del reato *«ora per allora»*.
6. L'ente asseveratore, cui spetterà tendenzialmente, almeno in via ordinaria e in questa prima fase, il compito di convalidare tecnicamente le prescrizioni impartite da altri organi (specialmente quando gli enti cui tali organi appartengono non dispongano delle specifiche competenze tecniche), si ritiene di individuarlo nell'ARPAL, contattabile ai seguenti recapiti:

ARPAL, Dipartimento di Genova

Via Bombrini, 8

16149 Genova

Tel. 010.6437.1 (centralino)

arpal@pec.arpal.gov.it

7. L'organo accertatore dovrà curare che *"copia della prescrizione"*, asseverata, sia *"notificata o comunicata oltre che al trasgressore anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore"* (art. 318-ter, co. 2 D. Lvo. n. 68/2015).
8. *"Con la prescrizione, l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose"* (art. 318-ter, co. 3 D.Lvo. n. 68/2015).
9. L'organo accertatore dovrà trasmettere *"senza ritardo"* (art. 347 c.p.p.) la notizia al pubblico ministero, già corredata di copia della prescrizione impartita e asseverata e della prova dell'avvenuta notifica o comunicazione della stessa prescrizione al

trasgressore e, se del caso, anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

10. Entro 60 giorni dal termine fissato nella prescrizione per la regolarizzazione, lo stesso organo accertatore dovrà verificare *"se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicato dalla prescrizione"* (art. 318-*quater* D. Lvo. n. 68/2015).
11. Se la prescrizione è stata adempiuta, l'organo accertatore ammetterà il contravventore a pagare, entro 30 giorni, una somma pari a 1/4 del massimo dell'ammenda edittale (con un versamento nelle casse dell'ente cui appartiene l'ente accertatore, salve diverse disposizioni regolamentari).
12. Entro 120 giorni *"dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione"*, l'organo accertatore comunicherà al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione e l'eventuale pagamento della predetta somma.
13. In caso di inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore, entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, ne da comunicazione al pubblico ministero e al contravventore.
14. Se la notizia di reato proviene da privati o è rilevata direttamente dal pubblico ministero, sarà quest'ultimo a trasmettere tale notizia alla locale sezione di polizia giudiziaria per l'inoltro all'organo accertatore competente, perché valuti l'applicabilità del meccanismo estintivo di cui al D. Lvo 68/2015.
15. Si rammenta infine che, pur non essendo la procedura estintiva in esame applicabile alle persone giuridiche, l'organo di vigilanza dovrà segnalare al pubblico ministero l'eventuale responsabilità amministrativa a carico dell'ente, nei cui confronti il procedimento continuerà comunque ai sensi dell'art. 25 *undecies* del D. Lvo 231/2001.

Genova, *25/05/2015*

Il Procuratore aggiunto

Vincenzo Calia



V° Il Procuratore della Repubblica

Michele Di Lecce

